



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 222/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ MEDIA MASTER PRESS S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE CHIARA-LCN 813”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 6/2018 - PROC. 52/18/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0059273, del 20 luglio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti della società Media Master Press S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Rete Chiara-LCN 813*”, da cui si evince che:

- in forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - i funzionari del MISE in data 7 maggio 2018 si sono recati presso la sede dell’emittente televisiva denominata “*Rete Chiara-LCN 813*” al fine di acquisire copia della registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 23 aprile 2018 alle ore 24:00 del giorno 29 aprile 2018 per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali. Secondo quanto riportato nel verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, non è stato possibile visionare e tantomeno scaricare alcun file della programmazione andata in onda negli ultimi tre mesi a causa di un guasto all’apparato di videoregistrazione. Dal verbale si evince, inoltre, che: “*il Sig. Vindigni, resosi conto dell’avarìa contestualmente alla nostra richiesta di ispezione ha provveduto ad installare un nuovo apparato di videoregistrazione affidando ad una ditta il compito di recuperare il contenuto del vecchio hardisk.*” Al verbale risultano allegate le fatture di acquisto e riparazione dell’apparato di videoregistrazione;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 28625 del 28 maggio 2018 il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia ha segnalato:
 - l’impossibilità di acquisire copia delle citate registrazioni per mancanza dell’archivio magnetico a causa di un guasto all’apparato di videoregistrazione;
 - la dichiarazione del sig. Vindigni Attilio, amministratore della società, secondo la quale lo stesso rappresenta di essersi accorto dell’avarìa solo all’atto della richiesta di ispezione, e di aver già provveduto alla sostituzione dell’apparato, come risulta dalla fattura della ditta allegata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che l'emittente ha cercato di recuperare i file perduti tramite l'intervento di una ditta specializzata ed è riuscita a recuperare 24 file trasmessi al Ministero per lo sviluppo economico in data 24 maggio 2018. Tali file, della durata di pochi secondi e senza segnale audio, ma con gruppo data/ora, hanno permesso di constatare che l'archivio magnetico era stato effettivamente costituito ma, data l'esiguità dei campioni recuperati, non hanno permesso al Ministero di certificare la completezza dei contenuti né, tantomeno, di effettuare l'analisi.
- con atto cont. n. 6, del 31 maggio 2018, notificato in pari data, il Co.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della società Media Master Press S.r.l. di fornire copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda su “Rete Chiara-LCN 813” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 23 aprile 2018 e le ore 24:00 del 29 aprile 2018 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La predetta società, a mezzo del suo amministratore sig. Attilio Vindigni, nella dichiarazione allegata al verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico, e sottoscritto dalla parte, nel corso delle verifiche effettuate presso la sede della società, ha rappresentato quanto segue: *“a seguito della vostra richiesta di estrapolazione di una intera settimana ho avviato la procedura mediante menù del registratore. In questo momento riuscivo a verificare a campione che le registrazioni ci fossero. Avviato il processo il registratore cominciava ad emettere dei segnali acustici di tipo ‘beep’. Mi accorgevo, l’indomani, che l’avanzamento rimaneva fermo alla fase iniziale. Allora ho smontato l’apparato e portato in un centro specializzato, la ditta Microtech di Gela, la quale, dopo ore di tentativi, mi ipotizzava un guasto all’hardisk, forse dovuto allo sforzo e alla naturale usura dello stesso. Ho così ritirato l’apparecchio e mi impegno ad inviarlo ad un altro centro specializzato per il recupero dei dati da hardisk danneggiati, comunicando al MISE l’avvenuto recupero e la disponibilità al ritiro di quanto richiesto. Il tempo stimato per il recupero è di circa dieci giorni”.*

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0059273, del 20 luglio 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Media Master Press S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo “Rete Chiara-LCN 813”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione relativa al periodo compreso fra le ore 00:00 del 23 aprile 2018 e le ore 24:00 del 29 aprile 2018 risultano essere incomplete e mancanti del segnale sonoro a causa di un guasto all'apparato di videoregistrazione. L'esiguità delle registrazioni recuperate dall'hardisk danneggiato, mancanti di audio - non integrali e non conformi alla normativa vigente secondo cui "I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi [...]" - pur attestando che l'archivio magnetico era stato effettivamente costituito dalla società, non ha reso possibile il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali. Il danneggiamento dell'hardisk dell'apparato di videoregistrazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguitabilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose acquistando un nuovo apparato di videoregistrazione e commissionando ad una ditta specializzata il recupero delle registrazioni contenute nell'hardisk danneggiato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2016 (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media Master Press S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Chiara-LCN 813”, con sede in Gela (CL), Via Sofrone, n. 95, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 222/18/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 222/18/CSP*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi